

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE  
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Francesco Saracino



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 121 DEL 06/09/2010**

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 08.09.2010 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:  
- ufficio legale

Dalla Residenza Municipale, li 08.09.2010

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA  $\zeta$  BOLOGNA  $\zeta$  SEZ. I - R.G. N. 927/10 NOTIFICATO IN DATA 06.08.2010.

L'anno duemiladieci, il giorno sei, del mese di settembre, alle ore 13.00 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
**CERTIFICA**

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08.09.2010 al 23.09.2010 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	P
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Comunale dott Francesco Saracino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 146 (proponente: Sindaco) predisposta in data 06/09/2010 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 06/09/2010 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;
- b) - Parere non rilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 06/09/2010 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 146.

.....

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## PROPOSTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 146 DEL 06/09/2010

RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA ROMAGNA ĩ BOLOGNA ĩ SEZ. I - R.G. N. 927/10 NOTIFICATO IN DATA 06.08.2010.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Andrea Berti

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna notificato presso la civica residenza in data 06.08.2010 (prot. n. 23167) dalla Associazione OMISSIS per l'annullamento, previa sospensiva, "a) del provvedimento del Comune di Cattolica di aggiudicazione definitiva dell'asta pubblica per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo denominato <<Palazzetto dello Sport>>, di cui alla determinazione dirigenziale n. 501 del 1.07.2010, comunicata con racc. a/r datata 15.07.2010, prot. n. 21206/2010, anticipata via fax in data 16.07.2010 (all. A); b) del bando pubblico del Comune di Cattolica del 16.04.2010 in parte qua, avente ad oggetto <<procedura di selezione per l'affidamento in concessione del Palazzetto dello sport>> e dei relativi allegati (all. B); c) del Regolamento del Comune di Cattolica per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali in parte qua, di cui alla deliberazione Consiglio comunale n. 87 del 30.11.2009 (all. C); d) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti a quelli impugnati, ivi compreso il verbale di aggiudicazione provvisoria del 8.06.2010 (all. D).";

Visti i motivi del suddetto ricorso: "I. Violazione di legge, art. 2 D.lgs. n. 163/2006, artt. 11.1 e 11.4 lex specialis, eccesso di potere per travisamento dei fatti e per illogicità manifesta"; "II. Violazione di legge, art. 2, comma 1, art. 73, comma 2, e art. 30 D.lgs. n. 163/2006; artt. 1324, 1325 e 1326 c.c. ex art. 2, comma 4, D.lgs. n. 163/2006; art. 21-septies L. 241/1990 ex art. 2, comma 3, D.lgs. n. 163/2006; eccesso di potere per errata valutazione dei fatti"; "III. Violazione di legge, art. 5, lett. B lex specialis. In subordine"; "IV. Violazione di legge, artt. 2, 30, 81 e 83 D.lgs. n. 163/2003.";

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dall'associazione ricorrente: *"Chiede che Codesto Ecc.mo T.A.R. Voglia, in sede cautelare, sospendere gli atti impugnati; nel merito, - in via principale, anche per i motivi n. I, II, e III: a) annullare il provvedimento del Comune di Cattolica di aggiudicazione definitiva dell'asta pubblica per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo denominato <<Palazzetto dello Sport>>, di cui alla determinazione dirigenziale n. 501 del 1.07.2010, e tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenti, ivi compreso il verbale di aggiudicazione provvisoria del 8.06.2010; b) escludere l'Associazione A.S.D. Polisportiva Cattolica Futura, in persona, dalla procedura; c) in ogni caso, aggiudicare la procedura all'odierna ricorrente e/o ordinare al Comune di Cattolica di aggiudicare la procedura all'odierno ricorrente e di porre in essere tutti gli atti conseguenti; - in subordine, anche per il motivo n. IV, annullare tutti gli atti impugnati; - in ogni caso, condannare il Comune di Cattolica al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimità degli atti e dei comportamenti posti in essere dal Comune di Cattolica. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio."*;

Viste le note dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 023801 del 13.08.2010 e n. 24630 del 25.08.2010;

Vista la nota del Dirigente Settore 3 del 01.09.2010;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 24 del 06.09.2010 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

Visti gli atti del procedimento;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, il cui Avvocato Coordinatore Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

#### DELIBERA

1) di resistere in giudizio nella causa promossa con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna – Bologna – R.G. n. 947/10 notificato presso la civica residenza in data 06.08.2010, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

.....